

Il ravvedimento per le LIPE del secondo trimestre

di [Francesco Costa](#)

Publicato il 25 Ottobre 2024

Il ravvedimento della Lipe del secondo semestre 2024 è un adempimento che non gode di benefici introdotti dalla Riforma delle Sanzioni Tributarie. Vediamo quanto costa...

La riforma delle sanzioni di cui al D.Lgs. 87/2024, in attuazione della legge delega di riforma fiscale, pare non sia intervenuta sul ravvedimento per le LIPE...

Il ravvedimento per le LIPE del secondo trimestre 2024

Pertanto, anche per i dati del secondo trimestre 2024 continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio. L'immutato [art. 11 comma 2-ter del D.Lgs. 471/97](#) stabilisce che, nel caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche – entro il termine di legge – la sanzione amministrativa applicabile è compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 2.000 euro. Rimane **possibile ridurre alla metà la predetta sanzione** qualora il soggetto passivo, entro 15 giorni dalla scadenza del termine:

- effettui la trasmissione della comunicazione che in precedenza non era stata trasmessa;
- corregga la comunicazione effettuata precedentemente in modo errato.

Le modifiche si rendono applicabili già alle violazioni commesse per i dati del secondo trimestre 2024. Infatti, la riforma sanzionatoria ex [D.Lgs. 87/2024](#) opera per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (come prevede espressamente l'art. 5 del decreto) e quelle riferite alla comunicazione in argomento si considerano perfezionate alla data del termine per effettuare l'adempimento (*cf.*, sia pure per gli insufficienti versamenti la C.M. 10 luglio 1998 n. 180, *sub* art. 13, e, in termini generali per le LIPE, la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 104/2017). Alla luce delle novità menzionate, **nel caso in cui, per regolarizzare l'omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso** ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997, **la riduzione delle sanzioni è attualmente pari** :



- a un nono del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione (lett. a-bis), ossia 55,56 euro (27,78 euro nei 15 giorni);
- a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (lett. b), ossia 62,50 euro (31,25 euro nei 15 giorni);
- a un settimo del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (lett. b-bis), ossia 71,43 euro (35,71 euro nei 15 giorni);
- a un sesto del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (lett. b-ter), ossia 83,33 euro (41,67 euro nei 15 giorni);
- a un quinto del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (lett. b-quater), ossia 100 euro (50 euro nei 15 giorni);
- a un quarto del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione (lett. b-quinquies), ossia 125 euro (62,50 euro nei 15 giorni).

Le modalità di regolarizzazione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento, sono state delineate nella [Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 104/2017](#). Se s'intende regolarizzare una comunicazione omessa, incompleta o errata, prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa a tale anno, deve essere inviata una comunicazione sostitutiva della precedente, unitamente al versamento della sanzione di cui al citato art. 11 comma 2-ter del D.Lgs. 471/1997. La correzione dei dati può essere effettuata anche compilando il quadro VH in sede di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Le possibilità di sanare le LIPE con la dichiarazione annuale...

Se le omissioni o irregolarità non sono sanate con la dichiarazione annuale, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, versando sia la sanzione per la violazione dell'obbligo comunicativo (art. 11 comma 2-ter del D.Lgs. 471/97) sia quella per la violazione dichiarativa ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 471/1997.

Francesco Costa Giovedì 25 ottobre 2024

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di Commercialista Telematico...

[Abbonamento annuale Circolari Settimanali](#)

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati, e **girabili ai clienti del tuo studio**.



[SCOPRI DI PIU' >](#)